

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ("D.Lgs.231/01"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" prevede un regime di responsabilità amministrativa in capo agli enti nel caso in cui una persona fisica che rivesta una funzione di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o persona fisica sottoposta al controllo e alla vigilanza di questa, commetta determinati reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

Tale responsabilità, in merito alla quale è competente il giudice penale (che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto), può comportare sanzioni che vanno da quelle pecuniarie fino alla revoca di autorizzazioni e sospensione dell'attività della Società.

Tuttavia l'ente non è ritenuto responsabile nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire reati previsti dal D.Lgs.231/01 (di seguito "Modello").

2. IL MODELLO

Qui! Group S.p.A. (di seguito "Qui! Group") ha ritenuto opportuno adottare il Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, al fine di potersi avvalere della possibilità di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto stesso. Il Modello di Qui! Group è ispirato a valori e ai principi di responsabilità, di trasparenza, di competenza professionale, nei quali la Società si riconosce e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e i *partner*.

Punti cardine del Modello sono in sintesi:

- i. l'individuazione delle aree di attività a rischio dell'Azienda, vale a dire le attività nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati e l'evidenza delle fasi principali che caratterizzano le singole operazioni a rischio;
- ii. la manutenzione di adeguate procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio in modo integrato con la regolamentazione dei sistemi di controllo dei processi aziendali;
- iii. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- iv. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") di specifici compiti di vigilanza e di attuazione di quanto previsto nel Modello;
- v. la verifica dell'effettivo rispetto e efficacia del Modello e delle relative procedure aziendali di cui sopra in attuazione di un adeguato sistema sanzionatorio.

Il Modello è dato dall'insieme organico, ordinato e strutturato di informazioni, di norme e di disposizioni che regolano tutta la vita organizzativa della Società nei rapporti tra persone, tra funzioni produttive per la realizzazione di attività/prodotti, tra la Società e terzi. Tale sistema, definito di "*corporate governance*", trova la sua articolazione in:

- i. **ordini di servizio**: finalizzati a descrivere gli indirizzi strategici, le linee organizzative generali, gli assetti organizzativi, le linee di responsabilità;
- ii. **organigrammi**: strumenti finalizzati a dare una rappresentazione grafica alla struttura organizzativa aziendale, individuando le linee ed i legami gerarchici e funzionali tra strutture e/o articolazione delle stesse;
- iii. **procedure organizzative e operative**: finalizzate a descrivere i processi di lavoro al fine di stabilire compiti, modalità operative, responsabilità;
- iv. **codice etico** finalizzato a stabilire linee di condotta e standard di integrità e di trasparenza che tutti i dipendenti di Qui! Group devono rispettare a qualunque livello. Il Codice etico, ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, implementa i principi cardine del Modello Organizzativo attraverso un sistema di regole finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dal citato Decreto. Tale Codice è di riferimento per tutte le specifiche politiche e procedure aziendali che disciplinano le attività potenzialmente esposte ai rischi di reato.

Completano il Modello l'insieme dei sistemi e dei meccanismi operativi necessari al funzionamento della Società e in particolare i sistemi: amministrativo e di controllo, informatico e telematico, di comunicazione, delle deleghe, dei poteri e delle procure e infine quello sanzionatorio e disciplinare.

Il Modello su esposto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di un organismo aziendale cui è affidato il compito della verifica periodica del funzionamento del Modello stesso, della sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali e delle procedure.

I controlli interni dovranno rispettare il principio della verificabilità e della documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs 231/2001.

2.1 L'adozione del Modello e successive modifiche.

Il presente Modello è stato adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 e con la medesima delibera è stato istituito e nominato il proprio organismo di vigilanza (OdV).

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/01) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Qui! Group.

3. TIPOLOGIE DI REATO PREVISTE dal D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato rilevanti, in base al Decreto e successive integrazioni, al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente, possono essere comprese nelle categorie di seguito enunciate:

3.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e disciplinati dagli artt. 24 e 25 del citato Decreto, precisamente:

- i. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- ii. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- iii. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- iv. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- v. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- vi. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- vii. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- viii. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ix. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.);
- x. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- xi. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.);
- xii. concussione (art. 317 c.p.);
- xiii. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

3.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis per i reati di:

- i. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ii. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- iii. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

- iv. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche telematiche (art. 617 quater c.p.);
- v. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- vi. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- vii. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- viii. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- ix. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- x. falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- xi. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3.3 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e precisamente:

- i. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ii. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- iii. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- iv. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- v. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- vi. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- vii. contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- viii. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3.4 Reati societari.

L'art. 25-*ter* introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002 e l'art. 25-*sexies* aggiunto dell'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 hanno esteso il regime di responsabilità amministrativa ai seguenti reati societari:

- i. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ii. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- iii. impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- iv. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- v. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- vi. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- vii. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- viii. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ix. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- x. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- xi. aggio (art. 2637 c.c.);
- xii. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- xiii. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- xiv. corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- xv. abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (parte V, titolo I-bis, capo II, D.Lgs. 58/1998).

3.5 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/2001)

- i. associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ii. associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, tratta persone, acquisto/alienazione di schiavi (artt. 600, 601, 602 c.p. richiamati nel 6° co art. 416 c.p.);
- iii. associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- iv. scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);

- v. sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- vi. associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti - DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- vii. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

3.6 Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1 d.lgs. 231/2001)

- i. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ii. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- iii. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- iv. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- v. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vi. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- vii. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- viii. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

3.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater d.lgs. 231/2001)

L'art. 25-quater del decreto legislativo 231/2001 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

3.8 Reati contro l'incolumità e la personalità individuale (art. 25-quater.1 e art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)

- i. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ii. prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- iii. pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- iv. detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- v. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- vi. tratta di persone (art. 601 c.p.);
- vii. acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- viii. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

3.9 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La Legge n. 123 /07 ha introdotto due nuove tipologie di "reato-presupposto" all'interno della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01. Nel Decreto è stato infatti inserito l'art. 25-septies, successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/08, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 del Codice Penale), commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3.10 Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati transnazionali.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D.Lgs 231/01 l'art.25-octies che estende l'ambito della responsabilità amministrativa per gli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Inoltre, la Legge n. 146/2006, ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di una organizzazione criminale operante su base internazionale. Tale Legge comprende le seguenti tipologie di reato: associazione per delinquere (art. 416 c.p); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); reati concernenti intralcio alla giustizia (art. 377 bis e 378 c.p.); traffico di migranti (D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche).

3.11 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-novies elenca come reati presupposto i delitti previsti in materia di violazione del diritto d'autore dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio").

3.12 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

L'art. 25-decies introduce nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

3.13 Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

1) Reati previsti dal Codice penale:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

2) Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- inquinamento idrico (art. 137);
- gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- siti contaminati (art. 257);
- falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis);
- traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260);
- inquinamento atmosferico (art. 279).

3) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4);

4) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6);

5) Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

3.14 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01)

Reato presupposto previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), come richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.

4. I PROCESSI SENSIBILI DI QUI! GROUP.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/01:

Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

- i. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse;
- ii. richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri;
- iii. la gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- iv. assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne;
- v. rapporti con le pubbliche autorità locali estere per conto di Qui! Group da parte dei Consulenti e dei *Partner*;
- vi. gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività aziendale – potranno essere ricomprese nell'elenco dei processi sensibili.

5. L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (OdV)

5.1 Identificazione dell'Organismo Interno di Vigilanza e requisiti. Nomina e revoca

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito l'Organismo Interno di Vigilanza (OdV) assegnando allo stesso le funzioni definite dalla legge e dotandolo dei necessari ed autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'OdV risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, dal quale viene nominato e revocato

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV si può avvalere di altre funzioni interne/esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione affiderà all'OdV una dotazione di risorse finanziarie necessaria per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo Interno di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- i. sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei consulenti e dei partner;
- ii. sull'efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- iii. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando all'organo amministrativo (C.d.A) della Società il potere di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

L'OdV non ha poteri coercitivi o di intervento, modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, *partner* o Organi Sociali.

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società in coerenza con le responsabilità assegnate alle funzioni che compongono la struttura organizzativa.

5.3 Reporting dell'OdV al vertice aziendale.

OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine l'OdV si rapporta in modo continuativo e direttamente al Presidente. Incontra inoltre il Consiglio di Amministrazione ogni sei mesi e, annualmente, predisponde un rapporto scritto per lo stesso e per il Collegio Sindacale sulla sua attività svolta.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'OdV.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

In particolare il *reporting* ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- b) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Qui! Group, sia in termini di efficacia del Modello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Amministratore Delegato hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV; lo stesso, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso gli organi competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le strutture aziendali competenti in materia Legale, Personale e Organizzazione, Amministrazione e Finanza per le funzioni di cui sono responsabili.

5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'OdV deve essere informato, mediante segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei *Partner* in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal Codice Civile e di coloro che operano in nome e per conto di Qui! Group.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono in proposito le seguenti prescrizioni di ordine generale e a titolo solo esemplificativo:

- i. devono essere comunicate le ispezioni delle autorità pubbliche (es. Guardia di Finanza, ASL, ecc.);
- ii. devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione dei reati richiamati dal Decreto e a pratiche non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
- iii. coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Tutti i destinatari del presente Modello possono effettuare segnalazioni per iscritto e in forma non anonima attraverso l'apposito canale di informazioni riservate; le segnalazioni possono essere inviate via e-mail all'indirizzo: **odv@quigroup.it**

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al *database* è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti; nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità sentito il Collegio Sindacale e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

6. L'ADOZIONE DEL MODELLO

6.1 Nomina di ODV, funzioni e poteri di coordinamento.

Nell'adottare il proprio Modello, i Consigli di Amministrazione delle Società Correlate nominano il proprio OdV incaricato di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello stesso.

E' attribuita alle singole Società Correlate la responsabilità dell'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione ai propri processi sensibili.

E' compito primario dell'OdV delle singole Società Correlate l'esercizio dei controlli sulle attività delle stesse relativamente ai propri processi sensibili secondo le procedure ivi descritte, avvalendosi se del caso dei servizi messi a disposizione da Qui! Group mediante apposito contratto.

Il Modello delle singole Società Correlate prevede un'attività di reporting reciproco tra il proprio OdV e l'OdV di Qui! Group.

Ferma restando alle singole società l'attribuzione delle responsabilità sopra citate, è attribuito a OdV di Qui! Group, il potere di dare impulso e di coordinare l'attività diretta all'applicazione del Modello stesso nell'ambito delle singole Società Correlate, al fine di assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, con la possibilità di porre in essere direttamente specifiche azioni di controllo finalizzate ad assicurare l'efficacia del Modello all'interno delle stesse.

In particolare, l'OdV di Qui! Group, nel rispetto dell'autonomia delle singole Società Correlate e dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.):

- i. dà impulso e svolge funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- ii. propone, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- iii. effettua, singolarmente o congiuntamente con ODV delle singole Società Correlate, particolari azioni di controllo sulle stesse in relazione al rispetto del Modello, tenuto conto dei suoi processi sensibili, con facoltà di accedere alla documentazione rilevante delle stesse.

Le singole Società Correlate riconoscono tutti i poteri ivi contemplati al OdV di Qui! Group.

Il coordinamento tra l'OdV di Qui! Group e l'OdV delle singole Società Correlate è garantito dall'attività di scambio di informazioni reciproco tra gli stessi, mediante comunicazioni scritte o incontri verbalizzati:

- i. semestralmente, sull'attività svolta dall'ufficio del ODV, le eventuali carenze o necessità di miglioramento riscontrate sulle procedure di cui al Modello adottato, le azioni eventualmente intraprese al fine di prevenire i Reati, ecc.
- ii. ogni qualvolta ve ne sia la necessità, sulle eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

7. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1 Formazione ed informazione dei dipendenti.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire a tutti una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e di formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con la Direzione Personale e Organizzazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

i. La comunicazione iniziale.

L'adozione del presente Modello è comunicata tutti i dipendenti attraverso la diffusione del presente documento.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

ii. La formazione.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società.

7.2 Informazione ai Consulenti ed ai Partner.

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'obbligo verso la Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/01. Agli stessi verrà consegnato un set informativo a ciò finalizzato o inviata idonea comunicazione.

8. SISTEMA DISCIPLINARE.

8.1 Funzione del sistema disciplinare.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

8.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.

8.2.1 Sistema disciplinare

La violazione da parte dei dipendenti della Società delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli dell'apparato sanzionatorio del CCNL applicato dalla Società e in particolare:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

8.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- i. violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate; o comportamenti che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- ii. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello o alle procedure ivi richiamate e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- iii. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte di OdV e del Responsabile della Direzione del Personale e Organizzazione, rimanendo a quest'ultimo la responsabilità della valutazione e della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione di OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali dalla stessa applicato.

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.5 Misure nei confronti dei Sindaci.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei *Partner* delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività per Qui! Group è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

9. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

L'OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei reati, coadiuvandosi se del caso con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'OdV che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.